



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 27
DEL 30.06.2021

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^ convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E APPROVAZIONE RIDUZIONI
PER UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno duemilaventuno, addì _trenta_ del mese di giugno_ alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

In osservanza delle disposizioni inerenti la tutela delle persone dai rischi di contagio è stato ammesso il pubblico con accesso limitato ai soli posti a sedere disponibili.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere	X	
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MAZZARON Federico	Consigliere	X	
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
SPADONI Dania	Consigliere		X giust.
	TOTALE	12	1

Il Segretario Dott. Lella Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 27 in data 30.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E APPROVAZIONE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27.12.2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020, ha abrogato, a partire dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), e ha confermato l'IMU e la TARI;

RILEVATO che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che

- la Legge di Stabilità 27.12.2013, n. 147, disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;
- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;
- si debba ripartire il gettito TARI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 78,5% del gettito della tariffa per le prime e del 21,5% di tale gettito per le seconde;

RILEVATO che, a partire dall'anno 2020, le tariffe devono essere determinate sulla base dei nuovi criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) relativamente alla definizione del Piano Finanziario;

RITENUTO pertanto di determinare le tariffe della TARI per l'anno 2021 così come indicate nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base del Piano Finanziario Regolato per l'anno 2021 elaborato di concerto con il Consorzio di Bacino Basso Novarese;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO atto che l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22.03.2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21.05.2021 n. 69, ha prorogato al 30.06.2021 il termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

PRESO infine atto che l'attuale emergenza pandemica in atto ha comportato la chiusura obbligatoria o l'applicazione di restrizioni per molte attività e categorie economiche per alcuni mesi nel corso del corrente anno;

RAVVISATA di conseguenza la necessità di accordare una riduzione sulle bollette TARI per l'anno 2021 alle utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività e la successiva riapertura o altre restrizioni, anche in considerazione della mancata produzione di rifiuti;

RITENUTO pertanto, nell'elaborazione delle bollette per l'anno 2021, di accordare una riduzione forfettaria del 50% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe delle utenze non domestiche delle categorie elencate nel dispositivo della presente deliberazione, a ristoro del periodo di sospensione o restrizione delle attività a seguito dell'emergenza Coronavirus disposta dalle autorità competenti;

RITENUTO di coprire il minore gettito derivante dalla concessione di tali riduzioni con l'apposito trasferimento da parte dello Stato o, eventualmente, anche con mezzi propri in caso di insufficienza dei fondi trasferiti, e di non far gravare il minor gettito sulle altre utenze, dando atto che successivamente verrà predisposta apposita variazione di bilancio per compensare le partite contabili;

I Presidente invita alla discussione.

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco introduce l'argomento all'Ordine del giorno, ricordando le modalità di calcolo delle tariffe e chiarendo che le scelte sono state effettuate sulla base di alcune simulazioni predisposte dall'Ufficio tributi; da atto, in particolare, delle riduzioni proposte;

- il Consigliere Luongo ritiene che si sarebbero potute introdurre agevolazioni per altre categorie rispetto a quelle indicate e chiede chiarimenti sulle effettive disponibilità dei fondi statali finalizzati, al fine di fugare i dubbi di aleatorietà delle ipotesi formulati; non ritiene possibile l'ipotesi di utilizzare fondi propri del Comune data la necessità di garantire, come detto nel punto precedente, l'equilibrio fra costi e ricavi del servizio; rispetto alla quota fissa delle tariffe, rileva degli incrementi generalizzati, a fronte di una diminuzione dei costi fissi di gestione del servizio; ritiene che sarebbe stato necessario maggiore coraggio allargando la platea delle detrazioni, al fine di non gravare sui cittadini, evitando gli sprechi;

- il Sindaco fornisce alcuni riscontri sul possibile reperimento di risorse, riferendosi alle somme trasferite dallo Stato e vincolate per l'emergenza Covid; in ogni caso, chiarisce che le agevolazioni sono state assegnate alle categorie individuate dalla specifica normativa;

- il Consigliere Delconti ribadisce la richiesta di chiarire le effettive disponibilità dei fondi statali finalizzati;

- il Sindaco chiarisce che l'importo esatto non è ancora noto; rispetto al calcolo della quota fissa, la medesima deriva dai nuovi parametri stabiliti da ARERA e non da scelte del Consorzio o del Comune; da ciò deriverà, inevitabilmente, la riduzione per alcune tipologie di utenza e l'incremento per altre;

- il Consigliere Luongo ritiene che comunque il metodo di calcolo non sia comprensibile; ritiene inoltre che, in ogni caso, i fondi disponibili possono essere utilizzati anche per introdurre riduzioni per altre tipologie di utenza rispetto a quelle stabilite dalla norma;

- il Sindaco ribadisce quanto detto prima, dando atto che i fondi potranno essere utilizzati in altri contesti di sostegno ai cittadini, poiché la TARI non è partita adatta a gestire le funzioni di sostegno sociale.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che al momento della votazione sono presenti 12 consiglieri, come risultanti dall'appello iniziale.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 7
ASTENUTI	N. =
VOTI CONTRARI	N. 5 (Mazzaron Federico, Piazza Walter, Luongo Pier Paolo, Delconti Giovanni, Cotugno Michele)

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della TARI per l'anno 2021, così come indicate nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- 3) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- 4) **DI DISPORRE**, per le motivazioni espresse in premessa, la riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile delle tariffe delle utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività o siano state soggette a restrizioni, a seguito dell'emergenza Coronavirus, di cui alla seguente tabella:

CATEGORIA	NOTE
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	limitatamente alle sottocategorie di: musei, biblioteche, associazioni culturali e sportive, circoli ricreativi
2) Cinematografi e teatri	
4) Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	limitatamente alle sottocategorie di: impianti sportivi
11) Uffici, agenzie, studi professionali	limitatamente alle sottocategorie di: agenzie di viaggio
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	ad eccezione di cartolerie, ferramenta ed altre attività non soggette a chiusura o restrizione
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	ad eccezione delle lavanderie
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	ad eccezione delle pizzerie d'asporto
24) Bar, caffè, pasticceria	

- 5) **DI DARE ATTO** che tali riduzioni di tariffa verranno compensate con gli appositi trasferimenti da parte dello Stato o con mezzi propri in caso di incapienza e non saranno fatte gravare sulle altre categorie di utenti;
- 6) **DI PREDISPORRE** successivamente idonea variazione di bilancio per la sistemazione contabile delle riduzioni accordate;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 7
ASTENUTI	N. =
VOTI CONTRARI	N. 5 (Mazzaron Federico, Piazza Walter, Luongo Pier Paolo, Delconti Giovanni, Cotugno Michele)

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/07/2021
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 13/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA